

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

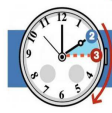
Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Marzo 2018



NOTIZIE FLASH

 ELEZIONI POLITICHE 2018 Si vota domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Oltre 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento italiano: si voterà infatti per il rinnovo dei 630 deputati che siederanno alla Camera a Montecitorio e dei 315 senatori che siederanno a Palazzo Madama. La prima riunione delle nuove Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018. Inoltre in Lombardia e Lazio cittadini alle urne anche per le elezioni regionali per il rinnovo del presidente della Regione e il rinnovo dei consigli regionali. Lo spoglio delle schede non dovrebbe terminare oltre la mattinata di lunedì 5 marzo. In Lombardia e nel Lazio dove nella stessa data si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede (<i>segue a pag.2</i>)	Arriva l'ora legale!  Ritorna l'ora legale che quest'anno scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018. Dovremo spostare le lancette un'ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora in più di luce.	Sommario: -Vigneti si cambia pag.3 -Mod.730 2018 le novità pag.4 -Registri Iva: la stampa solo in caso di controllo -Esenzione Imu terreni per CD e IAP pag.17 -Mod. Iva 2018 e quadro VL pag.18 -Mod. Iva 2018 e quadro VH pag.19 -Assegni dicitura "non trasferibile" senza pag.21 -Scadenze pag.22
--	--	---

(segue da pag.1) delle **elezioni regionali** si terrà a partire dalle **14:00** di lunedì 5 marzo.

Al seggio elettorale occorre presentarsi muniti di un documento di identità e della “tessera elettorale”. Se avete smarrito la tessera, andate in Comune dove ve ne daranno una nuova.

Al seggio, ogni elettore riceverà una **scheda di colore rosa** per eleggere i deputati, e per chi ha compiuto 25 anni d’età, anche una seconda **scheda di colore giallo** per eleggere i senatori. Nel **Lazio** e **Lombardia**, ogni elettore riceverà una terza **scheda di colore verde** per eleggere il presidente della Regione e i consiglieri regionali. Alle **elezioni regionali** si vota con regole diverse come la possibilità di esprimere preferenze.

Si vota con la nuova legge elettorale, il cosiddetto **Rosatellum bis**: un sistema misto maggioritario-proporzionale che prevede l’assegnazione dei seggi del Parlamento sia con metodo proporzionale sia con metodo maggioritario.

Gli elettori troveranno sulle schede i nomi dei candidati che possono votare. Su ogni scheda ci saranno i nomi dei candidati nei collegi uninominali, scritti in un riquadro rettangolare, sotto al quale saranno presenti i simboli delle liste che li appoggiano. Accanto ai singoli simboli delle liste gli elettori troveranno anche altri nomi, dai 2 ai 4: sono i candidati nei singoli listini proporzionali. Non sarà possibile scegliere il singolo candidato nel listino: barrare il simbolo della lista significherà dare automaticamente il proprio voto a tutti i membri della lista oltre che al candidato uninominale che quella lista appoggia. Non è possibile il voto disgiunto: cioè mettere un segno su un candidato all’uninominale e su una lista diversa da quelle che lo appoggiano. È un’importante differenza rispetto al cosiddetto Porcellum utilizzato nelle precedenti tre elezioni, quando sulla scheda non erano presenti nomi di candidati. L’elettore poteva soltanto mettere un simbolo sulle liste che componevano ciascuna lista. Le liste di candidati erano molto lunghe, decine di nomi per ogni circoscrizione, e, di fatto, una volta entrato nel seggio, l’elettore non aveva modo di sapere quali candidati avrebbero ricevuto il suo voto. Per votare l’elettore:

- può barrare solo il nome del candidato del collegio uninominale. In questo caso, il voto si trasferisce automaticamente al partito o ai partiti che lo sostengono nella parte proporzionale. Se vi sono più partiti a sostegno di una coalizione, il voto si ‘spalma’, in modo perfettamente proporzionale, a tutte le liste che lo sostengono in quella circoscrizione.

- può tracciare un segno solo sul simbolo della lista, cioè del partito, che vuole sostenere. Sia che si tratti di un partito singolo, sia che si tratti di un partito in coalizione, il voto dato al partito si trasferisce automaticamente anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata nella parte proporzionale.

- può tracciare un doppio segno sul candidato dell’uninominale e su una lista che lo appoggia nella parte proporzionale. Il voto è valido. Ma attenzione: il voto è nullo se l’elettore traccia due segni, uno sul nome del candidato nel collegio e uno sul simbolo di una lista, a cui quel candidato non è collegato nella parte proporzionale (e viceversa).

Novità. La prima sono le “istruzioni per l’uso”: si trovano sul retro della scheda. La seconda è il “tagliando antifrode”, con un codice progressivo alfanumerico, introdotto per impedire il voto di scambio. Il “tagliando antifrode”, farà sì che non sarà più l’elettore a inserire personalmente la scheda nell’urna. Una volta entrato nel seggio, infatti, l’elettore riceverà una scheda con un codice identificativo riportato su una parte rimovibile. Il presidente del seggio annoterà sul registro questo codice accanto a quello dell’elettore. Una volta espressa la sua preferenza, l’elettore riporterà la scheda chiusa al presidente del seggio, il quale controllerà che il codice della scheda corrisponda a quello annotato sul registro, che rimarrà visibile anche sulla scheda chiusa. A quel punto rimuoverà il tagliando con il codice, in modo da eliminare la possibilità di risalire all’identità di chi ha espresso il voto, e inserirà la scheda nell’urna. Questo meccanismo serve a contrastare il voto di scambio. Grazie al tagliando, infatti, sarà possibile verificare che la scheda consegnata dall’elettore sia proprio quella che gli è stata consegnata dal presidente del seggio e non un’altra (contraffatta o no) che l’elettore potrebbe aver portato con sé dall’esterno.



VIGNETI SI CAMBIA

Negli ultimi due anni, ovvero i primi in cui è entrato in vigore il sistema delle autorizzazioni, a fronte di una disponibilità di 6.500 ettari le richieste sono ammontate nel 2016 a 63mila ettari per raggiungere nel 2017 la cifra di 164mila ettari, 25 volte la disponibilità. Un boom innescato dai due fenomeni enologici del momento, Prosecco e Pinot grigio. In base alla riforma Ue, ogni anno vengono messe a bando, gratuitamente, nuove licenze pari all'1% della superficie vitata nazionale (ovvero circa 6.500 ettari l'anno per tutta Italia). Ma tale plafond è risultato inadeguato al soddisfacimento delle richieste, dando vita a fenomeni di aggiramento del principio di non trasferibilità.

I viticoltori interessati ad aumentare la superficie a vigneto (ad esempio veneti) prendevano in affitto i terreni di viticoltori interessati alla dismissione della viticoltura in regioni italiane (ad esempio in Sicilia o in Umbria) dove la viticoltura offre bassa redditività. Dopo l'affitto, il vigneto veniva estirpato in accordo con il proprietario e il reimpianto veniva effettuato nella stessa azienda in Veneto.

L'operazione è formalmente corretta, ma del tutto irrituale come principio, e si conclude con la risoluzione anticipata del contratto una volta che l'affittuario ha ottenuto l'autorizzazione al reimpianto ed il relativo nulla osta all'utilizzo in altra regione.

Il Ministero delle politiche agricole è corso ai ripari tramite il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 che modifica il sistema di richiesta delle autorizzazioni all'impianto, limitando la trasferibilità, al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione (affitto).

La nuova normativa prevede che l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.

La nuova normativa non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del decreto e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo. In sintesi, le operazioni pregresse vengono salvaguardate, ma in futuro l'aggiramento del principio di non trasferibilità è bloccato.

Le criticità del primo e secondo anno di applicazione hanno convinto il Ministero delle politiche agricole e le Regioni ad apportare modifiche alla normativa sulle autorizzazioni:

- l'applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile;
- l'introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
- l'inserimento di criteri di priorità.

Queste modifiche entreranno in vigore nel 2018, a valere sulle richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli che dovranno essere presentate tra il 15 febbraio e il 31 di marzo 2018.

Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore.

Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile (6.685 ettari nazionali per il 2018, ripartita a livello regionale), ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.

Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità. Le Regioni possono anche non applicare alcun criterio di priorità ed assegnare le autorizzazioni con il criterio pro-rata tra gli agricoltori richiedenti. (segue a pag.4)

(segue da pag.3) Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 ha creato una piccola riserva per nuove autorizzazioni in due aree che vivono situazioni di emergenza:

- le Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari;
- la zona infetta da Xylella fastidiosa in Puglia, per la restante disponibilità.

La riserva riguarda un certo numero di ettari, derivanti dalla superficie non assegnata nel corso del 2017, a seguito delle rinunce dei viticoltori: infatti, la normativa prevede che, qualora la superficie assegnata risulti inferiore al 50% della superficie richiesta, il viticoltore potrà rinunciare all'assegnazione entro tempi limitati. Le superfici non assegnate a causa di rinunce sono riassegnate in aumento nelle annualità successive.

Particolare rilevanza è la riserva in Puglia per la zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia.



730/2018 LE NOVITA'

Il "730 Precompilato" è messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate **a partire dal 16 aprile**, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it **ai lavoratori dipendenti e ai pensionati** che:

- **hanno presentato il modello 730/2017** per i redditi dell'anno 2016 **ed hanno ricevuto la Certificazione Unica 2018** dal sostituto d'imposta con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2017;
- **hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2017** per l'anno 2016, **pur avendo i requisiti per presentare il modello 730** e sono **in possesso della Certificazione Unica 2018**,
- **hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW** del Modello Unico Persone fisiche 2017.

Dovrà essere il contribuente a richiedere il PIN di accesso, se vorrà accedere al sito internet, per "vedere, accettare/modificare/integrare e trasmettere direttamente" il proprio modello precompilato: online, per telefono chiamando al numero 848.800.444 e presso un ufficio dell'Agenzia, presentando un documento di identità.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite:

- il proprio sostituto che presta assistenza fiscale,
- **un Caf o un professionista abilitato.**

In questo caso **deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega** che consente all'intermediario a cui viene rilasciata, l'acquisizione del 730 precompilato.

Frontespizio e Addizionale Comunale. Nel frontespizio, sono presenti le specifiche caselle dove indicare (codici) le informazioni necessarie **per poter applicare aliquote e regole fiscali differenziate** per quei **Comuni che risultano dalla fusione di più Comuni**, in particolare **in quei casi in cui il Comune abbia stabilito di mantenere** (non oltre il quinto esercizio finanziario successivo), **tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione** (art. 21, comma 2-ter, del DL 50/2017). Per far ciò:

-E' necessario compilare la casella "**Fusione comuni**" del rigo "**domicilio fiscale al 1° gennaio 2017**", con l'indicazione dell'apposito codice identificativo, qualora il Comune in cui il contribuente risiede sia stato istituito per fusione avvenuta **nel corso del 2016 fino al 1° gennaio 2017** e se tale Comune abbia deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti. **(per il Veneto è interessato il Comune di Alpage -BL).** (segue a pag.5)

(segue da pag.4)

-E' necessario compilare anche il rigo "**domicilio fiscale al 1° gennaio 2018**" (riportando nella casella "**Fusione Comuni**" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data), qualora il contribuente risiede in un Comune fuso che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai Comuni estinti e **il municipio di residenza al 1° gennaio 2017 è diverso da quello di residenza al 1° gennaio 2018 (per il Veneto è interessato il Comune di Val Liona –VI).**

Frontespizio e Addizionale Regionale. Anche per il 2017 la Regione Veneto ha previsto l'applicazione dell'addizionale regionale **IRPEF nella misura minima dello 0,9%** in favore di:

1. **soggetti disabili (legge 104/92)**, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2017, non superiore a 45.000 euro;
2. **soggetti con un familiare disabile (legge 104/92) fiscalmente a carico**, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2017, non superiore ad 45.000 euro.

Nel caso il **soggetto disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti**, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la **somma dei redditi delle persone** di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.

Se il contribuente ricade nelle casistiche sopra citate, è **necessario indicare il codice 1** (nel primo caso) **o codice 2** (nel secondo caso) **nella casella "Casi particolari add.le regionale"** presente nel frontespizio del modello 730, **nel riquadro del domicilio fiscale.**

Quadro "Familiare a carico". Dallo scorso anno, per aver diritto alle relative detrazioni d'imposta è **necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.** Quindi, occorre richiederlo (se non lo si possiede) presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate. Per questo **è stata eliminata** la casella "**Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente**" presente lo scorso anno, che consentiva al contribuente di indicare il numero dei figli residenti all'estero per i quali non era stato possibile indicare il codice fiscale.

Quadro dei terreni e IMU. Dall'anno 2012, nel caso di **terreni non affittati**, l'IMU **sostituisce l'IRPEF** e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Per i **terreni affittati**, invece, **risultano dovute sia l'IMU che l'IRPEF.** Restano **assoggettati ad IRPEF**, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU. **Per il 2016 sono esenti dall'IMU:**

- **Terreni ricadenti in aree montane o di collina.** Per l'individuazione dei terreni agricoli non assoggettati all'IMU, è necessario rifarsi nuovamente alla **circolare ministeriale n. 9/1993** (quindi non più la classificazione Istat dei comuni italiani prevista nel 2015), già utilizzata per individuare i comuni montani o collinari i cui terreni agricoli fruivano dell'esenzione dall'ICI. Lo stesso elenco va preso in considerazione per stabilire le aree in cui opera la non applicazione dell'IMU:

- se accanto al nome del Comune **non è presente alcuna annotazione, l'esenzione vale per tutto il territorio comunale;**
- se è presente la **sigla "PD"** ("parzialmente delimitato"), **il beneficio spetta solo per una parte del territorio.**

- **i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dall'ubicazione dei terreni.**

- **i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

- **i terreni delle "isole minori"** (Tremi, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Susicane, del Nord Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure

I casi di esenzione vanno evidenziati barrando la **casella "Imu non dovuta"** (colonna 9). In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'IRPEF e le relative addizionali **anche se il terreno non è affittato.**

(segue a pag.6)

(segue da pag.5) Come lo scorso anno, il contribuente, dovrà riportare in dichiarazione **tutti i terreni** (esenti o meno), **e indicare sia il reddito dominicale che agrario.**

Quadro Terreni e ulteriore rivalutazione. Dal 2015, il reddito dominicale e agrario dei terreni, oltre alla ordinaria rivalutazione rispettivamente del 80% e 70%, subisce un'**ulteriore rivalutazione del 30% alla generalità dei casi.**

Nel caso di terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 comma 44), ha disposto che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1 Dlgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola. Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per la coltivazione, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai conduttori CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con la circolare n. 8/E/2017, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base del tenore letterale della norma, l'agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali e agrari.

Non possono beneficiare, invece, dell'agevolazione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice anche se hanno optato, ai sensi dell'art. 1, co. 1093, della L. n. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa (così espressamente qualificato in capo alle società dal Dm. n. 213 del 27 settembre 2007).

Resta fermo che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari". Infatti, non è la società semplice che può beneficiare dell'agevolazione, bensì i singoli soci e, più precisamente, quelli tra i soci che sono CD o IAP iscritti negli elenchi Inps.

La società semplice, nel compilare il proprio modello Redditi, indicherà le quote di reddito dei terreni condotti attribuibili ai singoli soci sulla base della quota di partecipazione agli utili di ciascuno. Ciascun socio, nella propria dichiarazione (se ricorrono le condizioni è possibile presentare il modello 730 in luogo del modello PF) riporterà la quota di reddito dei terreni condotti dalla società di propria spettanza e, solo se si tratta di un CD o IAP iscritto negli elenchi Inps, tale reddito non concorrerà alla formazione dell'imponibile.

I CD e IAP iscritti alla previdenza agricola sono ugualmente obbligati ad esporre i redditi catastali dei terreni posseduti e/o condotti nel quadro A dei terreni, inoltre dovranno barrare la casella di colonna 10 "**Coltivatore diretto o IAP**", in tal modo i redditi dominicali e agrari non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tali redditi fondiari non imponibili, andranno a sommarsi agli altri redditi fondiari non imponibili (in quanto già assoggettati ad IMU) a rigo 147 (Altri dati) nel prospetto di liquidazione (730/3), e tale importo **potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.**

Quadro Fabbricati. Anche per i fabbricati, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute, con riferimento ai **redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.** Inoltre, **il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati** (codici utilizzo: "2", "9", "10" e "15") situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, anche se assoggettati all'IMU, **concorrono ugualmente alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.** (segue a pag.7)

(segue da pag.6) Nella **sezione II del quadro B**, la colonna 10 “*Stato d'emergenza*” che nel modello 730/2017 era presente in questa sezione è confluita **alla Sez.I del medesimo quadro nella nuova Colonna 13** (Stato di emergenza) e andrà barrata nel caso di **contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca (aliquota 10%)**, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei rigli da B1 a B7).

Nella sezione II si deve riportare gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, solo nel caso di:

-opzione per l'applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”);

-riduzione del 30% del reddito, l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei rigli da B1 a B8).

Quadro dei fabbricati e Cedolare secca. Dal 2013, la misura dell'aliquota della “Cedolare secca”, prevista per i contratti di locazione **a canone concordato relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere delibere (codice utilizzo “8” o “12”) è **ridotta al 10% per il periodo 2014-2017**.

L'aliquota ridotta, si applica anche ai contratti con canone concordato **stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998.

In sede di conversione del DL n. 47/2014, è stata confermata anche l'estensione della **possibilità di optare per il regime della cedolare secca**, per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con **cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro** purchè:

- **sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari**
- **e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.**

Inoltre, il medesimo DL n.47/2014, ha esteso la possibilità di **fruire dell'aliquota agevolata del 10%** anche ai **contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28 maggio 2014** (data di entrata in vigore della Legge di conversione) **a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi** di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992 (vale a dire calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità ed estensione tale, da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), **a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa**. In questo caso, **nella sezione I del quadro B, va barrata la nuova casella di colonna 13 “Stato di emergenza”**.

Quadro fabbricati e Locazioni Brevi Il DL n.50/2017 ha introdotto a partire **dal 1° giugno 2017** un'apposita disciplina fiscale per i **contratti di locazioni di immobili a uso abitativo** situati in Italia, **la cui durata non supera i 30 giorni** stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. La condizione che il contratto non sia concluso nell'esercizio di un'attività commerciale riguarda entrambe le parti.

La vera novità, sta principalmente, nella possibilità di poter esercitare l'opzione per la cedolare secca, il cui regime di tassazione era già previsto per i redditi fondiari di locazione (anche di breve durata), anche per i redditi derivanti dai **contratti di sublocazione, di comodato** e delle locazioni comprensive di alcuni servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria ma non la colazione, auto a noleggio ecc.), se di durata non superiore a 30 giorni.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singola pattuizione contrattuale e, **nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti**, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che **se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti è complessivamente** (segue a pag.8)

(segue da pag.7) **superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.**

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano, **su scelta del locatore**, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’art.3 del Dlgs n. 23/2011. In sostanza, il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) **può scegliere di assoggettare il reddito** che ricava dall’affitto a un’imposta **che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali: l’imposta sostitutiva del 21%** applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Il **reddito** derivante da tali locazioni brevi **costituisce**:

- **reddito fondiario** e va indicato nel **quadro B** qualora sia realizzato **dal proprietario dell’immobile** (o titolare di altro diritto reale),
- **reddito diverso** e va indicato nel **quadro D** qualora sia realizzato **dal sublocatore o dal comodatario** (rigo D4, codice 10).

Si ricorda che per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l’obbligo di registrazione (se registrazione volontaria, l’opzione si effettua con la registrazione), pertanto l’opzione deve essere effettuata in dichiarazione barrando la casella:

- della colonna 11 se i canoni sono esposti nel quadro B,
- della colonna 2 se i canoni sono esposti nel quadro D.

N.B. Il contratto di sublocazione o di comodato non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario che resta in capo al titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale). Pertanto, riguardo agli obblighi dichiarativi che hanno le parti:

- il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale) derivante dall’immobile oggetto del contratto,
- il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca.

Le novità si applicano sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti degli intermediari:

- obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 per il loro tramite (unico obbligo se l’intermediario si limita a supporta le parti agevolando l’incontro tra domanda e offerta e supporto professionale nel perfezionamento del contratto), entro il 30 giugno dell’anno successivo;
- se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi, hanno l’obbligo di effettuare una **ritenuta del 21% del canone**, nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.

N.B. Gli intermediari che effettuano la ritenuta, **sono tenuti al versamento** (entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata) **e a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica/mod.770.**

La presentazione della CU **esonera dall’obbligo di invio all’Agenzia dei dati** relativi ai contratti.

Nel caso in cui **l’immobile appartiene a più proprietari** ma solo uno di loro ha stipulato il contratto di locazione, la ritenuta va operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo. Conseguentemente, visto che il reddito derivante dai contratti di locazione è imputato pro-quota a ciascun proprietario, sarà il soggetto intestatario del contratto a indicare la ritenuta subita nella sua dichiarazione dei redditi. (segue a pag.9)

(segue da pag.8) La **ritenuta** è applicata sull'importo del canone o del corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve e si considera:

- **a titolo d'imposta** se nella dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si è **optato per l'applicazione della cedolare secca**,
- **a titolo d'acconto** se non si è **optato per l'applicazione della cedolare secca** e va indicata nella dichiarazione dei redditi **relativa all'anno d'imposta nel corso del quale è stata effettuata**.

N.B. In entrambi i casi le relative **ritenute vanno indicate nel rigo F8 Sez.VII "Locazioni Brevi"**.

N.B. Il reddito fondiario derivante **dalla locazione effettuata nel corso del 2017:**

- **va indicato nella dichiarazione dei redditi "per competenza"** anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata.
- se il corrispettivo è stato percepito nel 2017, ma la locazione è avvenuta nel corso del 2018, la tassazione va rinviata **"per competenza"** all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Quadro C Detrazioni IRPEF Redditi da pensione 2017. La Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 comma 210), estende, a partire **dal 2017**, la no tax area fino a 8.000 euro lordi annui **per tutti i pensionati, anche quelli con meno di 75 anni**. Nello specifico:

- euro 1.880 (in luogo di euro 1.783), se il reddito complessivo non supera euro 8.000 (in luogo di euro 7.750);
- euro 1.297 (in luogo di euro 1.255), aumentata del prodotto tra euro 583 (in luogo di euro 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 7.000 (in luogo di euro 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 8.000 (in luogo di euro 7.750) ma non a euro 15.000;
- euro 1.297 (in luogo di euro 1.255), se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non a euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000.

Quadro C e Detassazione dei Premi di risultato. Dal 2016, la Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto **la tassazione agevolata del 10% sui Premi di risultato**, ampliando la platea dei beneficiari.

L'agevolazione si applica **ai lavoratori dipendenti del settore privato** (con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), che **abbiano percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente, di ammontare non superiore a 80.000 euro lordi** (anziché 50.000)

Nel limite di euro 80.000 devono **ricomprendersi anche pensioni e assegni ad esse equiparate ma non** i compensi per collaborazioni ed redditi da lavoro dipendente a tassazione separata (TFR, arretrati ecc.)

Ai fini **della verifica** della soglia di 80.000 euro lordi, **si devono considerare solo i redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), soggetti a tassazione ordinaria, **aumentato delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva di cui all'art.2 del DL n.93/2008 (premi di risultato 2016)**.

Non rilevano invece, i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2016 ed **assoggettati a tassazione separata** ovvero i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Le retribuzioni premiali sono erogate **nel periodo 1/1/2017–31/12/2017 sotto forma:**

- a) di **compensi per premi di risultato** o di partecipazione agli utili dell'impresa da assoggettare ad **un'imposta sostitutiva del 10% sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale**; o
- b) di **benefit** (a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello), intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. **I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.**

I limiti previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% o dell'esenzione per i benefit sono:

- **di 3.000 euro lordi (cod.1)**, ovvero
- **di 4.000** se vengono contrattati anche istituti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro **(cod.2)**,

La parte eccedente il limite, concorre a formare il reddito complessivo ed è assoggettata a tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie.

Le somme soggette ad imposta sostitutiva, **non entrando nel reddito complessivo, non concorrono alla determinazione:**

- delle detrazioni per produzione del reddito da lavoro,
- delle detrazioni per carichi familiari,
- nella determinazione del bonus Irpef (euro 80 mensili) posto che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate in relazione alla soglia dei 26.000 euro. Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno per assenza di imposta da versare.

I redditi assoggettati ad imposta **sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)** in quanto non è presente nella legge di Stabilità la previsione, che ne esclude espressamente la rilevanza.

I predetti redditi si computano inoltre ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il sostituto d'imposta può:

- applicare la tassazione sostitutiva **in via automatica** se egli aveva rilasciato il CU e il rapporto di lavoro era durato per l'intero 2015;
- se invece è diverso da colui che aveva rilasciato il CU ovvero lo aveva rilasciato per un periodo inferiore all'intero anno 2015, prima di procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva, **deve acquisire dal lavoratore una comunicazione scritta in cui è indicato l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2015.**

Il lavoratore può, comunque, tramite comunicazione scritta chiedere al datore di lavoro, **la non applicazione dell'imposta sostitutiva** (se ad esempio, l'imposta sostitutiva è meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva).

In sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente potrà modificare le scelte precedentemente fatte:

- **cumulando al reddito complessivo**, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati assoggettati a imposta sostitutiva pur non avendone diritto;
- **assoggettando a tassazione ordinaria**, se lo ritiene più conveniente, i redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva;
- **assoggettando ad imposta sostitutiva** i redditi previsti, anche se non è stato fatto dal sostituto d'imposta se ne ricorrono i presupposti.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di **risultato è obbligatoria perché consente la corretta determinazione del "Bonus Irpef 80 euro" di cui al rigo C14** (Bonus 80 euro). Pertanto, **il rigo va sempre compilato** in presenza di una Certificazione Unica 2018 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579.

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti (segue a pag.11)

(segue da pag.10) alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Quadro C Pensioni orfani. La legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 249, della legge n. 232/2016), ha previsto che le **pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato**, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, **per l'importo eccedente euro 1.000**, da indicare tramite **due nuovi codici** da inserire nella colonna 1 dei righi da C1 a C3:

- **codice 7, redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;**
- **codice 8, redditi di pensione prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.**

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7** (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) è necessario tener conto della **sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro**, mentre se è stato indicato il **codice 8** (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) è necessario tener conto della sola parte di **reddito eccedente i 7.700 euro**.

Quadro D Redditi da capitale. Con decreto 26 maggio 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze **ha rideterminato** le nuove **percentuali di partecipazione al reddito imponibile** degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti, **la quota di rilevanza** ora passa dal 49,72 al **58,14%**:

- per gli utili e proventi derivanti da partecipazioni "qualificate", strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa, e per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, quindi **dal 2017 in caso di società partecipate solari**;
- per le **plusvalenze** (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate **a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell'Ires pagata dalla società e dell'Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell'Ires, **comportando un incremento del prelievo Irpef sul socio**.

Tale novità si ritrova nel modello 730/2018 in cui (Rigo D1) le tipologie previste sono passate da 8 dello scorso anno a **11**.

Quadro E Spese Alimenti speciali. Limitatamente agli anni d'imposta **2017 e 2018**, tra le spese sanitarie da inserire al rigo E1 (detraibili al 19%) **vi sono le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale** di cui all'art. 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n. 154 del 5 luglio 2001; **sono esclusi** per previsione normativa **gli alimenti destinati ai lattanti**.

Quadro E Spese Istruzione. Il codice "12" identifica le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione il cui **importo annuo massimo per ciascun alunno o studente è stato incrementato a 717 euro (anziché 564 euro)**.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le (segue a pag.12)

(segue a pag.11) **erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa** che sono indicate con il codice 31. La legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 comma 617), ha già previsto ulteriori incrementi del suddetto limite:

- 2018 limite di spesa di € 786,
- 2019 limite di spesa di € 800.

Quadro E Spese Alloggi studenti universitari fuori sede. La legge di Stabilità 2018 **per gli anni d'imposta 2017 e 2018** ha modificato le condizioni previste per **poter detrarre i canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge n.431/1998 (immobili ad uso abitativo), o relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 100 km** dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenti in una zona montana ovvero disagiata** e iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 50 km** da quello di residenza (occorre sia chiarito l'identificazione delle zone montane e disagiate);

a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano **nella stessa Provincia o in Province diverse**.

La detrazione (19%) spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da indicare nel rigo con il cod.18 non può essere superiore a **2.633 euro**.

Ristrutturazioni edilizie detrazione del 50%-65%. La legge di Stabilità 2018 ha prorogato le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**.

Inoltre, si conferma la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell'adozione di misure antisismiche e nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, anche da:

- **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati;
- **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Ristrutturazioni edilizie Misure antisismiche detrazione del 70%-80%-75%-85%. La legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016 commi 2-3) è intervenuta sulla detrazione Irpef per le spese relative agli **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** (fino al 31/12/2016 pari al 65%), modificando il comma 1-bis dell'art. 16, DL n. 63/2013, per gli interventi riguardanti gli edifici **ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità**.

In particolare, per le **spese sostenute dall'1/1/2017 al 31/12/2021** e con **procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1/1/2017**, relative ad edifici ubicati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2)** riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è **riconosciuta una detrazione del 50%** (anziché 65% previste nel 2016) fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo. **Tale detrazione** (nuovo comma 1-ter del citato art. 16), **viene estesa anche agli edifici ubicati nelle zone sismiche 3.** (segue a pag.13)

(segue da pag.12) Inoltre, qualora dalla realizzazione degli interventi **derivi una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio:

- **a una classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella **misura del 70%**;
- **a due classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella **misura dell'80%**.

Se tali interventi sono realizzati su **parti comuni di edifici condominiali** la detrazione è **ulteriormente aumentata al 75%** (se determina la riduzione ad una classe di rischio inferiore) e **all'85%** (se determina la riduzione a due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 **moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

Qualora gli interventi siano **realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile**, la detrazione è pari al:

- **75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita**, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita**, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. (segue)

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo**.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare **il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno**.

A tale motivo **nella Colonna 2 "(2012 - antisismico: dal 2013 al 2017)"** della Sezione III A del modello 730/2018: **sono presenti i nuovi codici 5-6-7-8-9-10-11 per identificare le diverse tipologie d'intervento**.

Anche in tali casi, è prevista la possibilità di **optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi**, ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

A decorrere dall'1/1/2017, tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la **classificazione e verifica sismica**. Le detrazioni previste dai nuovi commi (da 1-bis a 1-sexies) **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Detrazione Irpef del 55%- 65% per interventi di risparmio energetico. La legge di Stabilità 2018 con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è conferma la proroga della detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017).

La **detrazione del 65%** è estesa alle spese sostenute per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

La "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%; Inoltre, la modifica prevede anche la riduzione al **50% della detrazione** per le **spese sostenute dall'1.1.2018** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**; (segue a pag.14)

(segue da pag.13)

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013. La detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

Per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Le detrazioni esposte possono essere fruite **oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, **anche:**

- dagli **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing"** costituiti ed operanti al **31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Si è in attesa dell'emanazione di **nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento**, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

Le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati **congiuntamente:**

- alla **riduzione del rischio sismico**;
- alla **riqualificazione energetica**;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è **possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare **massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, **da ripartire in 10 quote annuali**.

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti **parti comuni condominiali**, a favore dei c.d. "**soggetti incapienti**" ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente, la Finanziaria 2017 oltre a "confermare" tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito **anche da parte dei "soggetti capienti"**, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013.

L'art. 4-bis, DL n. 50/2017, ha riconosciuto la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei "**soggetti incapienti**" (segue a pag.15)

(segue da pag.14) **fino al 31.12.2021, anche con riferimento agli interventi** per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**, oltre che a favore dei **fornitori** che hanno eseguito gli interventi agevolabili, **anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”**.

N.B. Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) il Legislatore ha disposto che la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante **può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica** previste dall’art. 14, DL n. 63/2013.

Detrazione Irpef per sistemazione del verde. La legge di Stabilità 2018 ha introdotto **per il 2018, una nuova detrazione IRPEF** per la “**sistemazione a verde**”, **impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde, giardini pensili**. La formulazione del bonus ricalca quella dell’art. 16-bis, TUIR (ristrutturazioni), pertanto la detrazione:

- compete al **proprietario o titolare di diritti reali** (usufrutto, abitazione/uso), al **detentore** (inquilino/comodatario) **dell’immobile** sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, nonché dai **familiari conviventi** del proprietario/detentore se sostengono la spesa.
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un **edificio esistente** (quindi non sono agevolabili le spese sostenute **per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione** di un nuovo immobile).

La detrazione riguarda **anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**.

Se l’unità immobiliare cui si realizzano gli interventi, sono utilizzate per uso promiscuo (in parte abitativo e in parte professionale o commerciale) la **detrazione spettante è ridotta al 50%**.

Gli interventi agevolabili sono relativi a:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Considerate le possibili interpretazioni, dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate quali siano, nella pratica, gli interventi agevolati. Un primo chiarimento pervenuto con “Telefisco” in cui per l’Agenzia sono agevolabili le opere che “*si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’area esistente*”. In definitiva, si ammettono al bonus l’acquisto delle piante in vaso, ma solo se rientrano in un intervento “pesante”, ad esempio la trasformazione in giardino di un cortile in terra battuta o la radicale risistemazione di un giardino. Quindi, gli interventi di semplice manutenzione delle aree verdi non possano beneficiare del bonus verde.

La nuova detrazione IRPEF è pari al **36%** della spesa sostenuta, nel limite **massimo di spesa pari a 5.000 euro**. Per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, l’importo massimo complessivo è di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio.

Al riguardo, è stato chiarito, però, che **i lavori effettuati in economia** sul proprio giardino o terrazzo non consentono di beneficiare del bonus verde, come pure sono escluse le **manutenzioni annuali**, in quanto concetti incompatibili con quello di “interventi straordinari di sistemazione a verde”. Al contrario, rimangono agevolate la manutenzione e la progettazione che risultino “connesse” ad un intervento ammesso al bonus.

I pagamenti devono essere **effettuati dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2018, tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni non viene richiesto il bonifico “tracciabile” tipico delle ristrutturazioni edilizie, ma si ammette anche l’uso dell’assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, **carte di credito/debito**. (segue a pag.16)

(segue da pag.15) La detrazione così determinata va **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

Infine è previsto che:

- la detrazione è **cumulabile con le agevolazioni** già previste per gli **immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. "immobili di interesse storico – artistico"), **ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **cessione** dell'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata **passa all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti**;
- in caso di **decesso** dell'avente diritto, la detrazione non utilizzata **si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**.

Detrazione per alloggi sociali. L'art.7 comma 1-2 del DL n.47/2014 (c.d. Piano Casa) aveva previsto **incentivi fiscali** in favore della locazione di **alloggi sociali per gli anni d'imposta dal 2014-al 2016**. La misura opera attraverso la detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici e la detassazione in favore del conduttore, in misura variabile rapportata alla sua situazione reddituale. In particolare:

-a favore dell'**impresa** che concede in locazione alloggi sociali di nuova costruzione o oggetto di recupero edilizio, viene prevista la **detassazione IRPEF/IRES e IRAP**, in misura pari al **40%**, del reddito derivante dai **canoni di locazione** dei medesimi alloggi, fino a 10 anni dalla costruzione o dall'intervento di recupero;

-a favore dell'**inquilino** che può avvalersi di una **detrazione IRPEF** commisurata al reddito complessivo imponibile se adibisce l'alloggio sociale a propria "**abitazione principale**".

In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

- **900 euro**, per redditi inferiori a **15.493,71 euro**,
- **450 euro**, per redditi compresi tra **15.493,71 e 30.987,41 euro**,

con possibilità di riportare nei periodi di imposta successivi la detrazione inutilizzata in caso di IRPEF "**incapiente**", cioè inferiore alla stessa detrazione spettante. Questa agevolazione **per il 2017 non è più prevista** e nel modello 730 al **Rigo E71 "Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale"**, non è più presente il **codice "4"** che li identificava.

Date di presentazione del 730/2018

Con la legge di Stabilità 2018 è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, per il modello 730/2018:

- se ci si avvale **dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta**, il termine per la consegna del modello è fissato al **9 luglio 2018**;
- il **23 luglio 2018** è la scadenza fissata per l'invio della dichiarazione in via autonoma o se ci si avvale **dell'assistenza di un CAF** o di un professionista. **Non è più previsto per i CAF l'invio di almeno 80% delle dichiarazioni entro il 7 luglio per accedere alla scadenza del 23 luglio.**

Il termine del **23 luglio** per l'invio della dichiarazione vale **anche per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati (non è più previsto per i CAF l'invio di almeno 80% delle dichiarazioni entro il 7 luglio per accedere alla scadenza del 23 luglio).**

N.B. Per **mantenere un'invio "scalare"** delle dichiarazioni sono state previste per i CAF tre **date fisse di trasmissione** in base al **momento di presentazione** del 730 da parte del contribuente:

- **entro il 29 giugno** per le dichiarazioni presentate dal contribuente **entro il 22 giugno**;
- **entro il 7 luglio** per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 23 al 30 giugno**;
- **entro il 23 luglio** per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 23 luglio**.



ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI PER CD E IAP

L'esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni.

La risposta è stata sollecitata **della Confederazione Italiana Agricoltori** dopo che erano pervenute segnalazioni dal territorio che alcuni Comuni richiedevano il pagamento dell'imposta a questi soggetti, invocando la tesi che i pensionati pur continuando l'attività agricola **non ne traevano l'esclusivo reddito**. Il chiarimento è arrivata dal dipartimento Finanze del Mef con la **risoluzione n. 1/Df del 28 febbraio 2018**.

Per godere del trattamento agevolato riservato a CD e IAP occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, cioè:

- possesso del fondo;
- persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
- qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- iscrizione alla previdenza agricola.

Dal complesso delle norme analizzate nella circolare emerge che, ai fini delle agevolazioni:

- non viene richiesta dal legislatore che CD e IAP traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito;
- l'obbligo di iscrizione alla previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, non viene a meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP sono escluse le pensioni di ogni genere perciò la qualifica IAP può ben essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.

La disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola.

Pertanto ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, **iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati**, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e **sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti**, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.



REGISTRI IVA: LA STAMPA SOLO IN CASO DI CONTROLLO

Il decreto fiscale 148/2017 (collegato fiscale alle stabilità 2018), all'articolo 19-octies, comma 6 modifica le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo **l'obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto** (segue da pag.17)

(segue a pag.18) **ove specificatamente richiesta in sede di controllo** dagli organi competenti.

Nel corso di telefisco2018 è stato chiesto se in relazione a tale disposizione fosse applicabile il principio del favor-rei per le violazioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto fiscale 2018 ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.

Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017). Alle stesse, **pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei** contenuto nell'articolo 3, comma 2, del Dlgs. n. 472 del 1997.

In merito, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che *“occorre comunque considerare che la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Ergo, solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all'epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.”*



MOD. IVA 2018 E QUADRO VL

Con l'introduzione dal 2017 della Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA alcune modifiche hanno riguardato, oltre che il quadro VH, anche il quadro VL del modello IVA 2018. In quest'ultimo quadro, ai fini della determinazione del totale dell'IVA dovuta o a credito, è **divenuta irrilevante** la circostanza che l'imposta periodica dovuta **non sia stata versata oppure lo sia stata in tutto o in parte**. Gli omessi versamenti dell'IVA in sede di liquidazione periodica, infatti, sono oggetto di autonoma riscossione sulla base dei dati trasmessi mediante la specifica comunicazione di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010.

Si premette che nel rigo VL29 campo 1 (“Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”) del precedente modello IVA doveva essere indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento operoso, relativi al 2016. L'importo indicato in tale rigo, come detto inclusivo solo dei versamenti periodici effettuati (tempestivamente o beneficiando del ravvedimento operoso), era computato “a credito” ai fini del totale dell'IVA dovuta o a credito per l'anno (righe VL38 e VL39).

Nel modello IVA 2018 il menzionato rigo VL29 è stato soppresso, mentre è stato introdotto il nuovo rigo VL30 (“Ammontare IVA periodica”), composto da tre diversi campi e rispondente a una logica differente.

Per i soggetti passivi che non sono tenuti alla compilazione del quadro VH, il campo 1 del rigo VL30 dovrà essere compilato con l'importo pari al maggiore fra quanto indicato:

- **nel campo 2**, ossia l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, la quale corrisponde alla somma degli importi indicati nella colonna a debito della comunicazione delle liquidazioni relative al 2017, per ciascun mese o trimestre (colonna 1 del rigo VP14) e dell'ulteriore importo dell'acconto IVA dovuto (rigo VP13 della comunicazione);
- **nel campo 3**, vale a dire il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali (ove dovuti), nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento operoso, relativi al 2017. (segue a pag.19)

(segue da pag.18) L'indicazione nel rigo VL30 campo 1 del maggiore fra l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta (campo 2) e il totale dei versamenti periodici (campo 3) comporta, dunque, che nella determinazione dell'IVA a debito o a credito per il 2017 (righe VL38 e VL39) concorre l'ammontare dei **versamenti periodici dovuti anche se non eseguiti**.

Possono verificarsi tre diverse situazioni in ragione di quanto descritto:

- il soggetto passivo ha versato quanto dovuto (situazione del tutto fisiologica);
- l'imposta versata è superiore al dovuto (emerge un credito che ha effetti sul risultato finale dell'anno d'imposta 2017);
- l'imposta versata è inferiore a quella dovuta (il risultato che si ottiene nella dichiarazione IVA è pari a quello che si avrebbe se l'imposta periodica fosse stata interamente versata).

Per quest'ultima situazione, si pensi al caso di un soggetto passivo "mensile" che non ha versato l'IVA dovuta (1.000 euro) risultante dalla liquidazione periodica del mese di marzo 2017, il quale compila il rigo VL30 come segue:

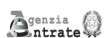
- IVA periodica dovuta (rigo VL30 campo 2): 11.000 euro;
- IVA periodica versata (rigo VL30 campo 3): 10.000 euro.

Il predetto soggetto nel campo 1 indica 11.000 euro, ossia il maggiore fra i due importi sopra indicati nei campi 2 e 3. Ne consegue che il totale dell'IVA dovuta o a credito (righe VL38 e VL39), **risultante dal quadro VL, tiene conto dell'IVA periodica dovuta e non di quella versata**.

La **nuova impostazione** del quadro VL fa salvo il diritto **dell'Amministrazione a verificare i versamenti effettuati** avvalendosi della procedura di cui all'art. 54-bis del DPR 633/72 con riferimento **alle risultanze delle comunicazioni delle liquidazioni**.

In base al nuovo approccio, l'Agenzia delle Entrate, **se i versamenti d'imposta non risultano coerenti con i dati delle liquidazioni, trasmette un'apposita comunicazione** al soggetto passivo che può fornire chiarimenti, segnalare dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati, nonché versare quanto dovuto avvalendosi **dell'istituto del ravvedimento operoso** (art. 21-bis comma 5 del DL 78/2010).

Attenzione che conseguentemente alle nuove modalità di compilazione del quadro VL, qualora dalla compilazione del quadro VL emerga un totale dell'IVA a credito (rigo VL39), tale credito **potrebbe essere determinato da un'imposta dovuta ma non effettivamente versata**.



IVA

Dichiarazione IVA 2018

Periodo d'imposta 2017

MOD. IVA 2018 E QUADRO VH

La **compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018** per l'anno 2017 è fortemente condizionata dalla gestione delle **comunicazioni periodiche trimestrali Iva** che nel corso dell'anno sono state presentate dal soggetto passivo Iva.

In linea generale, la corretta gestione delle comunicazioni trimestrali Iva comporta il **venir meno dell'obbligo di compilazione del quadro VH**, poiché i dati delle liquidazioni periodiche sono già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria a seguito della presentazione delle predette comunicazioni trimestrali.

Pertanto, come si legge nelle stesse istruzioni al modello Iva 2018, da quest'anno **il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche** (segue a pag.20)

(segue da pag.19) **Iva**, come già peraltro anticipato nella **risoluzione n. 104/E/2017**.

In tale documento di prassi sono contenute le regole che governano il rapporto tra le comunicazioni periodiche di cui all'**art. 21 DL 78/2010** e la dichiarazione annuale Iva nelle ipotesi in cui il **soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute nelle comunicazioni periodiche**. Infatti, è probabile che nelle operazioni di controllo propedeutiche alla compilazione della **dichiarazione annuale Iva** il contribuente si accorga di eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali e non ancora contestati dall'Amministrazione finanziaria. In tal caso, è possibile **procedere con due modalità**:

1)- **regolarizzazione autonoma**, prima della presentazione della dichiarazione IVA. In questa fattispecie, oltre al versamento della sanzione, con le eventuali riduzioni applicabili in base all'istituto del ravvedimento operoso, innanzi tutto occorre presentare effettivamente la comunicazione omessa, o ritrasmetterla con i dati corretti se si tratta di un invio che è stato effettuato con dati incompleti o errati. Effettuata la trasmissione, occorrerà versare la sanzione, che si ricorda essere stabilita nella misura minima di 500 euro (e fino ad un massimo di euro 2.000), ridotte alla metà se la trasmissione è effettuata della comunicazione omessa (o trasmessa con dati errati) viene effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza di legge. In caso di ravvedimento operoso, il riferimento cui applicare le riduzioni è come sempre il minimo (ovvero 500 euro, oppure 250 in caso di trasmissione dei dati corretti entro 15gg), con le consuete riduzioni previste in materia di ravvedimento e analiticamente esemplificate nella Risoluzione 104/E, ovvero, volendo limitare l'ottica temporale al termine di presentazione della dichiarazione IVA, sarà applicabile la riduzione ad 1/9 laddove la regolarizzazione intervenga entro 90 giorni dalla scadenza originaria, oppure ad 1/8 laddove la regolarizzazione intervenga entro il 30 aprile 2018.

2)- **regolarizzazione in dichiarazione IVA**. Questa strada, a differenza della precedente, **non richiede che la comunicazione omessa o trasmessa in modo errato venga ritrasmessa con i dati esatti**. In questo caso, infatti, l'Erario viene informato dei dati originariamente non inviati, o informato della rettifica di quelli inviati ma non correttamente, **direttamente nel dichiarativo, utilizzando il quadro VH**. Se si opta per questa strada di regolarizzazione la sanzione sarà, ovviamente, sempre dovuta, e sarà applicabile la riduzione prevista dalle normative del ravvedimento operoso pari ad 1/8, ovvero euro 62,50, laddove si proceda al versamento entro il termine della dichiarazione annuale (intendendo come tale la Dichiarazione IVA, e pertanto entro il 30 aprile 2018).

Alla luce di quanto sopra esposto il quadro VH, da sempre destinato ad accogliere i versamenti, da quest'anno cambia funzione e modalità di compilazione, **andando ad accogliere esclusivamente i dati eventualmente variati rispetto a quanto originariamente già comunicato con la liquidazione IVA periodica**. Nel caso in cui, pertanto, le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA siano state tutte correttamente trasmesse, il quadro VH non dovrà essere compilato.

Chiaramente, a fronte di una comunicazione periodica originariamente omessa o trasmessa con dati errati, **ma già oggetto di nuova trasmissione** (ed eventuale ravvedimento operoso quanto alle sanzioni), **i dati si considerano già correttamente trasmessi all'Erario**, pertanto, anche in questo caso, **non sarà necessario compilare il quadro VH**, posto che è già stato posto rimedio all'errore originariamente commesso.

Operativamente, il **soggetto passivo regolarizza compilando il quadro VH della dichiarazione Iva quale quadro "sostitutivo" della comunicazione periodica trimestrale**, ottenendo in tal modo gli stessi effetti sananti della prima soluzione descritta. Una particolarità: **laddove sia necessario, per le ragioni sopra esposte procedere alla compilazione del quadro VH, ai sensi delle istruzioni pubblicate, dovranno essere indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.



ASSEGNI SENZA DICITURA “NON TRASFERIBILE”

Sino al 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 90/2017 al D.lgs. 231/2007) la sanzione prevista per gli **assegni superiori a 1000 euro** che non riportavano la scritta “**non trasferibile**” era fissata in un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 40% dell'importo dell'assegno e, quindi, sino al 3 luglio 2017 si poteva usufruire dell'istituto dell'oblazione versando il 2% dell'importo dell'assegno "irregolare" (applicando il doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981): se la violazione fosse stata commessa ante 4 luglio 2017 per un assegno di 2.000 euro l'oblazione sarebbe quindi stata pari a 40 euro (2% dell'importo dell'assegno), cui sommare 5,00 di spese di notifica, con un importo complessivo da corrispondere di 45 euro.

Dal 4 luglio 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.L. 90/2017 la sanzione nel caso di specie non è più stabilita in misura percentuale rispetto all'importo dell'assegno, ma in misura "fissa", con un minimo di euro 3.000 ed un massimo di euro 50.000, per cui l'importo dell'eventuale oblazione, ai sensi della citata legge 689/1981, è pari ad un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6.000 euro) da versarsi entro 60 giorni dalla contestazione che viene effettuata dagli uffici del ministero dell'Economia.

L'interrogativo quindi è quello se sia opportuno avvalersi dell'istituto dell'oblazione di cui alla citata legge 689/1981 o se vi sia una qualche possibilità di "limitare il danno", tanto più che la stessa sanzione sarà contestata al traente ed anche alla banca presso cui è stato presentato all'incasso l'assegno, essendo stata segnalata la fattispecie dalla banca trattaria.

Attualmente per limitare il danno l'unica via percorribile può essere quella di presentare deduzioni difensive, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, deduzioni nelle quali indicare che chi ha contravvenuto al divieto è il traente, che per disattenzione non è stato verificato che era stata omessa la clausola di intrasferibilità, che non è stato arrecato alcun danno o pregiudizio, che è stata regolarmente emessa parcella per le prestazioni relative all'assegno ecc., chiedendo che venga applicata la sanzione in misura minima (cioè i 3.000 euro) e che venga esaminata la possibilità ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 231/2007 che sia consentito definire il decreto di irrogazione della sanzione in misura ridotta, quindi con riduzione di un terzo della sanzione irrogata. Se tutto ciò venisse accolto, si pagherebbero alla fine 2.000 euro (se, il condizionale è d'obbligo, venisse irrogata la sanzione di 3.000 euro e fosse concessa la riduzione di un terzo pari a 1.000 euro, la sanzione si ridurrebbe appunto a 2.000 euro. Se ciò venisse accolto per tutte le parti: traente, beneficiario, cassiere della banca, alla fine a fronte di un assegno di 1.500,00 euro le sanzioni complessive di tutti i soggetti coinvolti ammonterebbero a $6.000 = 2.000$ euro ciascuno).

Non si tratta di qualche caso isolato, tant'è che è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera, nell'ambito del parere sul decreto legislativo che attua la direttiva Ue sull'accesso alle informazioni in materia di anti-riciclaggio da parte delle Autorità fiscali un emendamento in tal senso. La proposta della commissione Finanze invita a rivedere il regime delle sanzioni per "assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione".



Scadenziario di MARZO

7 marzo

Certificazione Unica 2018: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- affitti brevi.

Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2018 (tale informazione interessa i soggetti che non hanno già inviato l'indirizzo nel 2018 e coloro che devono variare dati già comunicati).

15 marzo

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di febbraio.

16 marzo

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di febbraio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di febbraio.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente .

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

26 marzo

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

31 marzo

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2017 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.**

Dichiarazione annuale di consumo: termine per l'invio all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione di consumo per i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kWp.

Certificazione Unica 2018: termine per la consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2018 e ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2017.

Certificazione Utili 2018: Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Enti associativi modello EAS: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello EAS per comunicare le variazioni verificatesi nel 2017 (rispetto a quanto già comunicato) dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione (EAS). Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.